



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 263 del 2007, proposto da:
I.C.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti Carlo Merani e Michele Damiani, con domicilio
eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca, 21;

contro

Comune Sant'Antonino di Susa;

nei confronti di

San Giorgio s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Scaparone e Cinzia Picco,
con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via S.
Francesco d'Assisi, 14;

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione dell'offerta presentata dalla

ricorrente Società per presunta anomalia della stessa;

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara alla controinteressata San Giorgio s.p.a.;

- nonchè di ogni altro atto - cognito o incognito - comunque connesso a quelli impugnati in via principale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della San Giorgio Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 28.02.2007 la I.C.A. s.r.l. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento con il quale era stata esclusa, per anomalia dell'offerta, dalla gara per l'affidamento del Servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni indetta dal Comune di S. Antonino di Susa, il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla controinteressata San Giorgio s.p.a. e ogni altro atto comunque connesso.

Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto 1) violazione di

legge, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, 87, 88 e 124 d.lgs. n. 163/2006, violazione e/o falsa applicazione del principio del contraddittorio, eccesso di potere per difetto di istruttoria, assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per difetto (carezza e/o insufficienza) di motivazione; 2) violazione di legge, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, 87, 88 e 124 d.lgs. n. 163/2006 sotto un diverso profilo, violazione e/o falsa applicazione del principio del contraddittorio, eccesso di potere per difetto di istruttoria, assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per difetto (carezza e/o insufficienza) di motivazione sotto un diverso ed ulteriore profilo.

Il 13.03.2007 si è costituita in giudizio la controinteressata San Giorgio s.p.a., deducendo l'infondatezza sia della domanda cautelare che del ricorso avverso.

Con ordinanza n. 155/07 del 28.03.2007 il Collegio, ritenendo il ricorso sprovvisto di apprezzabili elementi di *fumus boni iuris*, ha respinto la sospensiva.

All'udienza pubblica del 3.04.2012 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso la I.C.A. s.rl. ha lamentato la violazione da parte dell'Amministrazione del principio del contraddittorio nell'esame dell'anomalia delle offerte e, in particolare, l'omessa convocazione del suo legale rappresentante ex art. 88 d.lgs. n. 163/2006.

Tale censura non è fondata e non può essere accolta.

Come già evidenziato dal Collegio in sede di rigetto della sospensiva, nella concessione di servizi (modulo di gestione adottato dall'Amministrazione) "...le disposizioni del Codice (dei contratti) non si applicano" (cfr art. 30 c. 1 d.lgs. n. 163/2006), ma "la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi" (art. 30, comma 3 d.lgs. cit.)

Nel caso in questione la Stazione appaltante, attraverso la richiesta, ripetuta per ben due volte, di chiarimenti alle imprese le cui offerte presentavano profili di possibile anomalia, appare, in verità, aver pienamente rispettato il principio del contraddittorio in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta, non essendo in alcun modo vincolata alla procedura di cui agli artt. 87 e 88 d.lgs. n. 163/2006 e, in particolare, alla convocazione del legale rappresentante della società ricorrente.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la mancata considerazione da parte del Comune dell'esistenza nella sua offerta "di un sia pur minimo profitto" (di € 50 all'anno) e della possibilità di

stipulare un contratto gratuito “che non è un contratto privo di utilità per chi sopporta il sacrificio”.

Anche tali doglianze non possono essere condivise: anche a seguito dei chiarimenti forniti dalla società ricorrente, il giudizio di anomalia formulato dall'Amministrazione in relazione ad un'offerta caratterizzata da un utile di soli € 50 all'anno per 5 anni per una società già titolare di “oltre 900 concessioni tributarie in oltre 700 Comuni” che, quindi, presumibilmente, non avrebbe potuto trarre alcun prestigio aggiuntivo dall'assunzione del servizio in una realtà territoriale di modeste dimensioni come il Comune di S. Antonino, non appare irragionevole, né viziato dai dedotti profili di eccesso di potere; come evidenziato, del resto, dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria, l' “utile di impresa costituisce una componente necessaria dell'offerta, la cui presenza soddisfa (anche) l'interesse pubblico relativo alla serietà dell'offerta stessa” (TAR Lombardia, Milano, 12.05.2005 n. 2309).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, integralmente rigettato.

Per la natura della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Manuela Sinigoi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)